Comune di
**Gravesano**

# ORDINANZA MUNICIPALE SUL MANTENIMENTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Il **Municipio di Gravesano**, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF);
- la legislazione federale e cantonale concernente la protezione dagli stimoli sonori;
- la Legge cantonale di applicazione della LPAmb (LALPAmb) e relativo regolamento;
- la Legge sull'ordine pubblico (LOrP) e relativo regolamento;
- gli artt. 107 e 192 LOC e l'art. 23 RALOC;
- il Regolamento comunale.

Ordina:

**Art. 1 – Scopo**

La presente ordinanza disciplina la tutela della quiete pubblica mediante la prevenzione e la repressione dei rumori molesti o inutili, nel rispetto della legislazione federale e cantonale.

**Art. 2 – Principio**

Sono vietati i rumori evitabili che possano arrecare disturbo alla popolazione. Restano riservate le norme di diritto superiore e del diritto privato.

**Art. 3 – Quiete notturna e limitazioni d'orario**

È vietato disturbare la quiete pubblica dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
I lavori rumorosi sono vietati nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00; il sabato prima delle ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.30 e dopo le ore 19.00.

**Art. 4 – Deroghe e allerte climatiche**

Il Municipio può concedere deroghe motivate alle limitazioni d'orario previste dalla presente Ordinanza.
**In caso di allerta canicola ufficiale, i lavori all'aperto sono consentiti, in deroga agli orari di cui all'art. 3, dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00.**
Il Municipio può inoltre, in caso di altre allerte ufficiali o di circostanze particolari, modificare temporaneamente gli orari dei lavori all'aperto mediante apposita decisione, resa pubblica attraverso i canali ufficiali del Comune.
Le deroghe possono essere subordinate a particolari condizioni volte, in particolare, a limitare le emissioni foniche e il disturbo alla popolazione.

**Art. 5 – Lavori agricoli e di giardinaggio**

L'utilizzo di macchine agricole e da giardino è consentito esclusivamente nel rispetto delle limitazioni d'orario previste dall'art. 3. Le macchine devono essere munite di efficaci dispositivi di attenuazione del rumore.

**Art. 6 – Lavori edili**

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

2. Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
   a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
   b) I motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
   c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
   d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
   e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;

3. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la procedura di contravvenzione.
4. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

**Art. 7 – Comportamenti molesti**

Sono vietati schiamazzi, musica ad alto volume e altri comportamenti idonei a disturbare la quiete pubblica, in particolare durante la notte.

**Art. 8 – Apparecchi di riproduzione del suono**

Gli apparecchi possono essere utilizzati solo senza arrecare disturbo al vicinato. Dopo le 23.00 il suono non deve essere percepibile all'esterno dell'abitazione.

**Art. 9 - Esercizi pubblici**

1. L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni foniche moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.
3. Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale.

**Art. 10 – Manifestazioni**

Le manifestazioni pubbliche che comportano emissioni sonore sono soggette ad autorizzazione municipale.

**Art. 11 – Fuochi d'artificio**

L'accensione di fuochi d'artificio è vietata salvo autorizzazione municipale o diversa disposizione del Municipio.

**Art. 12 – Animali**

I detentori devono adottare ogni misura affinché gli animali non arrechino disturbo, in particolare nelle ore notturne.

**Art. 13 – Veicoli**

È vietato provocare rumori evitabili mediante accelerazioni inutili, motori lasciati inutilmente accesi o impianti audio a volume eccessivo.

**Art. 14 – Giochi e attività sportive**
Le attività all'aperto devono svolgersi nel rispetto della quiete pubblica. Il Municipio può imporre limitazioni o concedere deroghe.

**Art. 15 - Sirene e impianti d'allarme**
1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

**Art. 16 – Provvedimenti**
Il Municipio e gli organi competenti vigilano sull'applicazione della presente ordinanza e possono impartire ordini accompagnati dalla comminatoria dell'art. 292 CP.

**Art. 17 – Contravvenzioni**
Le infrazioni sono punite con multa da CHF 50 a CHF 10000 ai sensi degli artt. 145 e seguenti LOC, fatto salvo il diritto superiore.

**Art. 18 – Entrata in vigore e abrogazioni**
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione. Sono abrogate l'Ordinanza municipale sul mantenimento della quiete pubblica del 2007 e l'Ordinanza municipale concernente le deroghe agli orari di lavoro in caso di canicola.

**Per il Municipio di Gravesano**

| Il Sindaco | La Segretaria |
|---|---|
| M. Anghileri | C. Vanossi |

Risoluzione municipale nr. 353 del 07.09.2026.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15.09.2026 e il 14.10.2026.

Gravesano, 14.09.2026